

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 1 del 31/01/2019

Deliberazione n° ____/2019

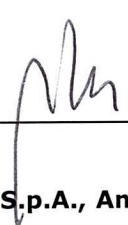
del 31/01/2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RATIFICA ACCORDO TRA: COMUNE DI TARANTO, AMAT S.P.A., AMIU S.P.A., ENI S.P.A. SOTTOSCRITTO IL GIORNO 24/01/2019. – AVVIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO ENI DIESEL SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO DI TARANTO.

Ufficio proponente:

Direttore Generale



ALLEGATI/NOTE:

- 1) Ratifica accordo tra: Comune di Taranto, Amat S.p.A., Amiu S.p.A., Eni S.p.A. sottoscritto il giorno 24/01/2019. – Avvio progetto di sperimentazione del nuovo Eni Diesel sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano di Taranto.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Il Comune di Taranto ha manifestato interesse a mettere in atto iniziative tese a limitare l'inquinamento dell'area metropolitana, determinato dalle emissioni del traffico veicolare, terrestre e marittimo;

Considerato che:

- tale finalità potrebbe concretizzarsi positivamente, si ritiene opportuno aderire al progetto di sperimentazione del nuovo ENI Diesel sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano di Taranto gestiti da AMAT in particolare su n. 02 mezzi di trasporto pubblico;

Visti lo Statuto sociale ed il Codice Civile

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di ratificare l'accordo tra: Comune di Taranto, Amat S.p.A., Amiu S.p.A., Eni S.p.A. sottoscritto il giorno 24/01/2019, che riguarda l'avvio del progetto di sperimentazione del nuovo Eni Diesel su n.02 mezzi di trasporto pubblico locale urbano di Taranto.

ACCORDO

tra

- **Comune di Taranto** con sede a Taranto - P.zza Municipio n.1 - 74121, codice fiscale n. 80008750731 nella persona del Dr. Rinaldo Melucci, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, di seguito "**Comune di Taranto o Comune**"
- **AMAT S.p.A. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto**, con sede legale in Taranto - Via Cesare Battisti n. 657 - 74121, C.F. 00146330733, in persona del proprio Presidente Avv. Giorgia Gira, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominata "**AMAT**"
- **AMIU S.p.A. - Azienda Multiservizi e Igiene Urbana di Taranto**, con sede legale in Taranto - Piazza Pertini, 4 - 74123, C.F. 00170540736, in persona del proprio Presidente Prof. Carloalberto Giusti, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominata "**AMIU**"
- **Eni S.p.A.** con sede a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00484960588, in persona dell'Ing. Giuseppe Ricci, nella sua qualità di Chief Refining & Marketing Officer a quanto infra autorizzato in virtù di procura conferita con atto a rogito Notaio Matteo di Lodi in data 12 settembre 2016, Rep. n. 195901, Racc. n. 24835 (di seguito "**Eni**")

di seguito anche denominate singolarmente "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che

- a) il Comune di Taranto ha interesse a mettere in atto azioni tese a limitare l'inquinamento dell'area metropolitana, determinato dalle emissioni del traffico veicolare terrestre e marittimo
- b) Eni è una società leader mondiale nel settore dell'energia, impegnata nella sostenibilità ambientale dei propri prodotti
- c) Eni ha realizzato, presso la propria Raffineria di Venezia a Porto Marghera, la prima conversione al mondo di raffineria petrolifera in bioraffineria secondo uno schema di conversione brevettato e sta completando la seconda Bioraffineria di Gela
- d) la tecnologia proprietaria utilizzata per entrambe le Bioraffinerie è Ecofining™, sviluppata da Eni e da Honeywell-UOP per la produzione di biodiesel di formulazione esclusiva, con elevatissime proprietà qualitative, prodotto a partire da materie prime vegetali di varia natura, inclusi oli vegetali esausti rigenerati
- e) la disponibilità di tale tecnologia ha permesso ad Eni di formulare un nuovo carburante denominato Eni Diesel + (di seguito "**Eni Diesel +**"), in grado di coniugare le caratteristiche prestazionali dei carburanti premium di ultima generazione (basso contenuto in aromatici e poliaromatici) con una maggiore attenzione all'ambiente grazie alla presenza di una elevata componente bio (pari al 15%)
- f) sulla base delle ricerche e dei test condotti da Eni nei propri laboratori, le caratteristiche del nuovo carburante, il cui utilizzo non pregiudica comunque la funzionalità dei veicoli terrestri e marittimi:
 - permettono di ridurre in modo sensibile le emissioni inquinanti, in particolare ossidi di azoto, particolato primario e secondario, ridurre sensibilmente le particelle ultrafini (numero di particelle <2,5 µ)
 - permettono di mantenere pulito il motore essendo presente un additivo detergente e consentono una efficienza di combustione sempre ottimale, determinando, di conseguenza, una riduzione degli interventi di manutenzione dei motori
 - consentono di ottenere una riduzione dei consumi fino al 4%, in conseguenza dell'elevato potere calorifico



- g) Eni Diesel + può fornire un contributo immediato alla riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli a gasolio in quanto non è un prodotto rivolto alle sole nuove motorizzazioni ma, proprio per i suoi benefici ambientali, può essere utilizzato con ottimi risultati nel trasporto pubblico in aree ad alta intensità veicolare
- h) AMAT è l'Azienda di trasporti locali di Taranto che ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale e gestisce una flotta di 130 autobus per un totale di circa 7.000.000 km/anno percorsi
- i) AMIU è l'Azienda che effettua raccolta, valorizzazione, trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Taranto e gestisce una flotta di circa 50 mezzi per il recupero di rifiuti alimentati a gasolio
- j) AMIU ha già avviato in modo sistematico la raccolta degli oli vegetali usati provenienti da utenze domestiche, nelle isole ecologiche e nei centri comunali di raccolta gestiti direttamente

Tutto ciò premesso e facente parte integrante del presente accordo le Parti, convengono quanto segue:

1) OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente accordo (di seguito "l'Accordo") le Parti intendono avviare un progetto di sperimentazione del nuovo Eni Diesel+ sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano di Taranto gestiti da AMAT e sui mezzi di raccolta rifiuti gestiti da AMIU (di seguito la "Sperimentazione").

Con l'Accordo le Parti si propongono inoltre di collaborare per favorire ed incrementare la raccolta degli oli vegetali spenti di frittura alle utenze domestiche nell'ambito del Comune di Taranto con le finalità descritte al successivo articolo 6 (di seguito "Raccolta Oli Usati di Frittura").

2) DURATA

Il presente Accordo ha durata di 6 (sei) mesi dal 01.03.2019 al 30.08.2019.

3) IMPEGNI DI ENI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE

Eni si impegna a:

1. fornire ad AMAT e AMIU il nuovo gasolio Eni Diesel+, pari indicativamente a 400.000 (quattrocentomila) KG che sostituirà il gasolio tradizionale normalmente utilizzato; la fornitura sarà effettuata allo stesso prezzo del gasolio *regular* Eni senza alcun extra-costi ulteriore determinato dalla componente rinnovabile pari al 15%. Considerato il volume di Eni Diesel+ che sarà fornito al posto di quello tradizionale e il differenziale di prezzo tra i due prodotti, il valore a favore di AMAT e AMIU è stimato in € 40.000 (quarantamila). Le modalità operative di fornitura saranno oggetto di successiva condivisione tra le Parti, anche in coerenza con accordi commerciali già in essere -ove presenti- con Eni ovvero, per gli aspetti logistici (p.e. consegna "franco deposito)
2. rimborsare ad AMAT e AMIU il costo di eventuali riparazioni conseguenti a comprovati danni causati ai mezzi dall'utilizzo del combustibile Eni Diesel+.



4) IMPEGNI DI AMAT NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE

AMAT si impegna a:

- a) rifornire con Eni Diesel +, per tutta la durata dell'Accordo, n. 2 mezzi di trasporto pubblico di AMAT, per farli circolare regolarmente nel normale esercizio di linea
- b) trasmettere a Eni, qualora richiesto, la documentazione che viene utilizzata attualmente da AMAT con l'indicazione dei chilometri e litri rabboccati al momento del rifornimento, interventi di manutenzione sui mezzi relativi all'uso del nuovo combustibile e quant'altro necessario per valutare le prestazioni del nuovo combustibile
- c) effettuare, secondo un protocollo standard di prova condiviso tra le parti (di seguito il "**Protocollo 1**"), una sperimentazione *sul campo* eseguendo delle prove su strada di alcuni mezzi pubblici, al fine di verificare parametri meccanici e prestazionali dei suddetti mezzi pubblici utilizzati su percorsi standard, individuati in modo da poter valutare la performance motoristica dei mezzi quando utilizzino gasolio tradizionale ed Eni Diesel+. I risultati di tali prove, che le Parti si riservano di utilizzare per attività di proprio interesse, saranno oggetto di valutazione congiunta delle Parti. Eni si avvarrà dell'Istituto Motori del CNR di Napoli per elaborare il Protocollo di dettaglio dei test e per l'analisi dei risultati ottenuti. Il documento relativo ai test, elaborato da IM CNR di Napoli che costituirà il Protocollo, sarà condiviso tra le Parti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, al fine di consentire l'avvio della Sperimentazione

5) IMPEGNI DI AMIU NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE

AMIU si impegna a:

- a) rifornire con Eni Diesel +, per tutta la durata dell'Accordo, circa 40 mezzi di raccolta rifiuti di AMIU resi disponibili, per farli circolare regolarmente nel normale esercizio dell'attività di raccolta
- b) trasmettere a Eni, qualora richiesto, la documentazione che viene utilizzata attualmente da AMIU con l'indicazione dei chilometri e litri rabboccati al momento del rifornimento, interventi di manutenzione sui mezzi relativi all'uso del nuovo combustibile e quant'altro necessario per valutare le prestazioni del nuovo combustibile
- c) effettuare, secondo un protocollo standard di prova condiviso tra le parti (di seguito il "**Protocollo 1**"), una sperimentazione *sul campo* eseguendo delle prove su strada di alcuni mezzi pubblici, al fine di verificare parametri meccanici e prestazionali dei suddetti mezzi pubblici utilizzati su percorsi standard, individuati in modo da poter valutare la performance motoristica dei mezzi quando utilizzino gasolio tradizionale ed Eni Diesel+. I risultati di tali prove, che le Parti si riservano di utilizzare per attività di proprio interesse, saranno oggetto di valutazione congiunta delle Parti. Eni si avvarrà dell'Istituto Motori del CNR di Napoli per elaborare il Protocollo di dettaglio dei test e per l'analisi dei risultati ottenuti. Il documento relativo ai test, elaborato da IM CNR di Napoli che costituirà il Protocollo, sarà condiviso tra le Parti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, al fine di consentire l'avvio della Sperimentazione
- d) avviare azioni finalizzate all'incremento sul territorio comunale della raccolta degli oli vegetali esausti prodotti dalle utenze domestiche e ad affidare il servizio di raccolta, a parità di condizioni tecnico/economiche, a soggetti che destinino il materiale raccolto, dopo purificazione, alle Bioraffinerie Eni di Venezia, a Porto Marghera o di Gela.



6) IMPEGNI DEL COMUNE DI TARANTO NELL'AMBITO DELLA RACCOLTA OLI USATI DI FRITTIURA: UN ESEMPIO DI ECONOMIA CIRCOLARE

Il Comune di Taranto si impegna a farsi parte attiva per promuovere la raccolta degli oli spenti di frittura delle utenze domestiche. L'olio raccolto, a seguito di trattamento di purificazione da effettuare presso aziende specializzate, potrà eventualmente essere acquistato da Eni, a prezzi di mercato, ed inviato alle Bioraffineria Eni di Venezia, a Porto Marghera e di Gela per la trasformazione in Eni Diesel +. A sua volta Eni Diesel + potrà essere utilizzato per alimentare i mezzi pubblici del territorio comunale e così contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti. In definitiva la presenza di Eni come anello finale della catena del riciclo degli oli vegetali esausti potrà consentire di mettere in atto un esempio concreto di "economia circolare".

7) PUBBLICIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

Sarà messa a punto, congiuntamente tra le Parti, una strategia di pubblicizzazione della Sperimentazione e dei risultati della Sperimentazione ottenuti in tutte le sue valenze ambientali e di sostenibilità che comprenderà anche l'informazione dell'utilizzo dell'Eni Diesel + sui mezzi pubblici in servizio nell'area urbana metropolitana riforniti con il nuovo carburante e sugli spazi pubblicitari comunali/AMAT e AMIU che saranno messi a disposizione di Eni a titolo gratuito.

I costi per la creazione, la stampa dei materiali informativi e la posa degli stessi saranno a carico di Eni e rimborsati previa presentazione della relativa fattura.

Le Parti si riservano di valutare in maniera sinergica ulteriori campagne informative su iniziative di comune interesse ed in particolar modo riferite alla mobilità sostenibile ed alla raccolta dei rifiuti.

8) STEP SUCCESSIVI ALLA SPERIMENTAZIONE

Alla scadenza del termine previsto al precedente articolo 2 fissato per la conclusione della Sperimentazione, le Parti daranno evidenza dei risultati ottenuti e, in caso di esito positivo, valuteranno congiuntamente se e come proseguire nella collaborazione.

9) RISERVATEZZA

Ai fini del presente Accordo, per "Informazione Riservata" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, così come qualsiasi disegno o documento, supporto o campione di materiale o prodotto comunicata nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo da una Parte all'altra e che la Parte divulgante confermi per iscritto essere confidenziale.

Le Parti riconoscono che non sono considerate Informazioni Riservate:

- a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che le Parti abbiano violato il presente Accordo;
- b) le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dal ricevente, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e il ricevente possa fornire la prova di essere stata



già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;

- c) le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte ricevente, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- d) le informazioni che il ricevente sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché, ove consentito a norma di legge, in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta a quella, proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare la Parte che ha ricevuto l'ordine dall'obbligo di riservatezza;
- e) le informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata dalla Parte che le ha trasmesse.

Le Parti riconoscono il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata comunicata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano:

- (i) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa da una delle Parti senza il preventivo espresso consenso scritto della Parte stessa;
- (ii) a non utilizzare né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa da una delle Parti per fini diversi dalle attività di cui al presente Accordo;
- (iii) a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte, i risultati delle attività svolte dalle Parti nel quadro del presente Accordo, indipendentemente dal completamento di qualsiasi fase dell'Accordo;
- (iv) a restituire, se richiesto dalla Parte che l'ha fornita, tutta la documentazione eventualmente fornita contenente Informazioni Riservate.

Le Parti si impegnano a trattare tutte le Informazioni Riservate con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie informazioni riservate. A tal fine:

- (a) le Parti conserveranno in maniera appropriata tutte le Informazioni Riservate di cui siano venute in possesso, limitando l'accesso alle Informazioni Riservate al personale direttamente coinvolto nell'attività di cui al presente Accordo. Tale personale dovrà essere previamente informato del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate.
- (b) le Parti si asterranno dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate trasmesse da una delle Parti, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i propri dipendenti individuati ai sensi della precedente lettera (a);
- (c) ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni divulgazione o utilizzo non autorizzato di qualunque Informazione Riservata di cui venga a conoscenza ed intraprenderà ogni azione atta ad evitare ogni ulteriore utilizzo o divulgazione non autorizzati;
- (d) ciascuna delle Parti garantisce di avere in essere con il proprio personale gli accordi necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni del presente articolo. In ogni caso, ciascuna delle Parti risponderà per eventuali violazioni compiute da soggetti ad esse collegati.

Le Parti si riconoscono espressamente la facoltà di fornire Informazioni Riservate a quei soggetti terzi incaricati ai sensi dell'art. 4, lettera c, laddove ciò si rendesse necessario per le attività ivi indicate e a condizione che tali soggetti terzi assumano impegni di riservatezza analoghi o comunque non meno

stringenti di quelli previsti ai sensi del presente accordo e ferma restando la responsabilità delle Parti per la violazione, da parte di detti soggetti terzi, degli obblighi di confidenzialità così assunti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata dell'Accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa.

10) FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire in buona fede tra di loro qualsiasi controversia dovesse intervenire in relazione al presente Accordo, anche per quanto concerne l'interpretazione.

In ogni caso qualora dovesse insorgere una controversia è competente esclusivo il Foro di Taranto.

11) IMPEGNI ETICI E ANTICORRUZIONE

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

A tal fine:

- il Comune di Taranto ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'Illegalità ai sensi della legge n. 190/2012; AMAT ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e il Codice Etico, entrambi disponibili sul proprio sito internet; AMIU ha adottato il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Codice Etico e il Codice di Condotta, tutti disponibili sul proprio sito internet.
- Eni ha adottato a) il "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) la "Management System Guideline Anti-Corruzione" e (c) le Linee Guida eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Con riferimento alle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a:

- a) rispettare le leggi anti-corruzione applicabili e le proprie policy interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione;
- b) osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001;
- c) non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

La violazione delle leggi anti-corruzione applicabili e degli impegni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione del presente Accordo da parte di una delle Parti costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, oppure di risolvere l'Accordo stesso, attraverso una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei



procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Fermo ogni altro rimedio di legge, l'esercizio di tale facoltà avverrà a danno della/e Parte/i inadempiente/i, addebitando alla/e medesima/e tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di tenere la Parte non inadempiente indenne da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, manlevandola rispetto a qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente a tale inosservanza.

12) PRIVACY

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Accordo.

13) DISPOSIZIONI FINALI

1. Indipendenza ed autonomia, assenza di obbligazioni future

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con il presente Accordo, le medesime non intendono porre in essere alcuna relazione stabile tra di loro, quali, a titolo esemplificativo, un rapporto di associazione e/o di agenzia, mandato, joint venture o lavoro dipendente.

2. Comunicazioni

Ogni comunicazione ai sensi del presente Accordo dovrà essere effettuata in forma scritta e recapitata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail, o PEC ai seguenti indirizzi:

per il Comune di Taranto: Dr. Rinaldo Melucci

- e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it
- PEC: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

per AMAT: Avv. Giorgia Gira

- e-mail: amat@amat.ta.it
- PEC: amat@pec.amat.ta.it

per AMIU: Ing. Cosimo Natuzzi

- e-mail: amiu@amiutaranto.com
- PEC: amiutaranto@postacert.vodafone.it

per Eni: Ing. Giacomo Rispoli

- Viale Giorgio Ribotta 51, 00144 ROMA
- e-mail: giacomo.rispoli@eni.com
- PEC: rm_tdp@pec.eni.com



14) NEGOZIAZIONE

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto, in ogni punto, di specifica negoziazione.

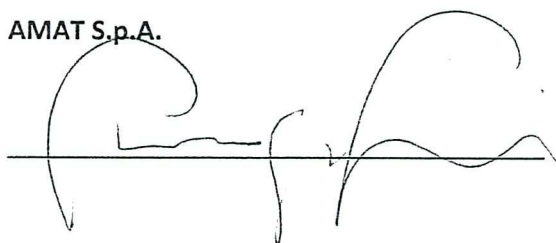
Letto approvato e sottoscritto

Taranto, lì 24 gennaio 2019

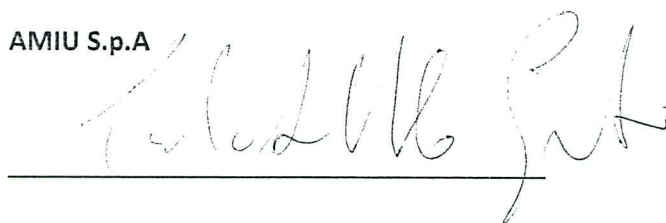
Comune di Taranto



AMAT S.p.A.



AMIU S.p.A



Eni S.p.A.